

REGOLAMENTO OPINAMENTO PARCELLE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento individua e disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti o i loro eredi ed i privati richiedano al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi sia all'attività di assistenza giudiziale che stragiudiziale, i tentativi di conciliazione di cui all'art. 13, comma 9, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, ovvero quelli ritenuti opportuni dal Consiglio dell'Ordine.

Il regolamento disciplina altresì ogni altra richiesta di parere sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti proveniente dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 2

Opinamento parcelle

Presentazione dell'istanza

La richiesta di parere di congruità è attivabile su richiesta di un iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Asti, dei suoi eredi o aventi diritto in forza di legge, e di un privato.

Nel caso in cui la procedura venga attivata da soggetto non legittimato la relativa domanda potrà essere rifiutata sin dal suo deposito presso la Segreteria dell'Ordine e comunque il Consiglio non sarà tenuto ad alcuna formalizzazione del diniego né a custodire gli atti depositati.

L'iscritto interessato al rilascio del parere di congruità deve presentare presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ordine apposita istanza scritta (munita dei bolli nella misura richiesta dalla normativa vigente), redatta sulla base della modulistica reperibile sul sito web del Consiglio dell'Ordine, corredandola di tutte le indicazioni in fatto e di tutti i documenti necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

La presentazione potrà avvenire anche con istanza inviata via p.e.c. e redatta sulla base della modulistica reperibile sul sito web del Consiglio dell'Ordine.

In ogni caso, l'istanza deve contenere:

- tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l'incarico (codice fiscale, indirizzo, e-mail, recapiti telefonici, pec, etc.). E' onere del richiedente verificare l'attualità ed effettività degli indirizzi indicati;
- l'indicazione del valore della pratica, determinato, ove possibile, in base ai criteri dettati dalle norme in vigore;
- l'elenco dettagliato di tutte le attività svolte (come le relative quantità, durata, etc.), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti *ratione temporis*, la durata del complessivo incarico, l'importanza delle questioni affrontate, il risultato conseguito;
- l'indicazione specifica delle ragioni per le quali si richieda l'eventuale applicazione di aumenti rispetto ai parametri base;
- il numero di parti per le quali o contro le quali è stata svolta l'attività professionale;
- la descrizione sommaria dell'attività professionale svolta;
- nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
- nei casi di richiesta di parere per difesa d'ufficio, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
- l'indicazione dell'eventuale pendenza di altri procedimenti derivanti da istanze connesse con quella presentata, con particolare riferimento all'eventuale pendenza di procedimento disciplinare su istanza della parte ex assistita;
- la notula debitamente redatta in duplice copia.

Al momento del deposito dell'istanza, l'iscritto deve aver preso visione dell'informativa ed aver sottoscritto il consenso al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell'Ordine, contenuto nell'apposita modulistica.

Nel caso di parere sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti provenienti dall'autorità giudiziaria, il parere motivato viene trasmesso unicamente all'Autorità richiedente.

Art. 3

Allegazioni

All'istanza è indispensabile allegare, debitamente fascicolata ed elencata in apposito indice, copia di tutta la documentazione utile:

- a) per la identificazione del conferimento dell'incarico con specificazione dello stesso, allegando in caso di enti pubblici gli atti amministrativi necessari allo scopo;
- b) per la valutazione delle attività svolte (es. c.d. veline atti giudiziari, anche di controparte, copie verbali, copie pareri, copie contratti, copie lettere, etc.).

Nei casi di richiesta di parere per l'ammissione allo stato passivo, va allegato l'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento o la comunicazione ex art. 92 L.F.

Nei casi di richiesta di parere per difesa d'ufficio, va allegato il provvedimento di nomina.

Art. 4

Incarichi congiunti

Non possono essere opinati compensi in solido a due o più iscritti, ancorché nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma istanza, indicando l'attività specificatamente dallo stesso svolta e allegando eventuali accordi tra i professionisti.

Art. 5

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte del Consiglio in relazione al procedimento saranno effettuate a mezzo pec o, in mancanza, con raccomandata a/r o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo.

Tutte le spese, incluse quelle postali, sostenute per l'elaborazione della pratica, saranno addebitate al richiedente il parere unitamente alla tassa di liquidazione.

Art. 6

Rinuncia alla richiesta di liquidazione

Se la rinuncia alla richiesta di liquidazione è effettuata prima della liquidazione stessa, nessun onere viene gravato sul richiedente.

Art. 7

Termine iniziale del procedimento

Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di presentazione dell'istanza all'Ufficio di Segreteria dell'Ordine, attestata dal relativo protocollo, solo se la stessa sia completa in ogni sua parte.

Art.8

Nomina del consigliere Relatore e avvio del procedimento

A seguito della presentazione dell'istanza, l'Ufficio di Segreteria forma un fascicolo contenente l'istanza stessa e la documentazione allegata, attribuendo un numero cronologico progressivo e rimettendo il fascicolo al Presidente del Consiglio dell'Ordine o al Consigliere delegato per la successiva assegnazione. Questi ultimi provvedono – senza indugio e, comunque, non oltre quindici giorni – ad assegnare il fascicolo al Consigliere Relatore.

Il Consigliere Relatore assume la qualifica di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 L. 241/90, esercitando i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge (e tenendo conto dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6-bis della L. 241/90).

Il Consigliere Relatore, con l'ausilio dell'Ufficio di Segreteria, cura la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ove possibile a mezzo pec, sia all'iscritto e sia alla persona o soggetto giuridico in favore della quale sono state effettuate le prestazioni di cui alla parcella oggetto del richiesto parere; a quest'ultimo le comunicazioni saranno effettuate esclusivamente agli indirizzi indicati nell'istanza. In caso di mancata consegna (postale o

elettronica) il procedimento sarà sospeso e l'istante sarà invitato a effettuare le relative verifiche e ricerche e a comunicare l'esito alla Segreteria dell'Ordine. Il procedimento riprenderà il suo corso da tale data o dalla comunicazione dell'eventuale irreperibilità del destinatario.

Con la stessa comunicazione di avvio del procedimento, il Consigliere Relatore – per il tramite dell'Ufficio di Segreteria – invita l'interessato a formulare eventuali osservazioni o deduzioni nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, anche a mezzo pec, avvisandolo del suo diritto ad accedere agli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art. 24 L. 241/90 previa, se occorre, corresponsione dei diritti di copia, nonché della facoltà di richiedere il tentativo di conciliazione di cui all'art. 13, comma 9, della L. 31/12/2012 n. 247.

Qualora l'interessato chieda copia dei documenti, sarà onere dell'Avvocato richiedente l'opinamento fornire copia degli stessi, anche solo in via telematica.

Art. 9

Attività istruttoria integrativa del Consigliere Relatore e/o convocazione dell'istante

Ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consigliere Relatore può chiedere all'iscritto il deposito di specifica documentazione, ovvero chiarimenti scritti o verbali, concedendo apposito termine.

Il Consigliere Relatore può anche convocare l'iscritto per chiarimenti.

Qualora l'iscritto non ottemperi all'invito ovvero non fornisca le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti, decorsi i termini concessi, l'istanza di opinamento viene dichiarata improcedibile.

In quest'ultimo caso, l'iscritto potrà, comunque, depositare nuova istanza di opinamento, corredata dai documenti mancanti, ovvero dando atto della propria disponibilità ad essere sentito a chiarimenti.

Art. 10

Tentativo di conciliazione

Qualora le parti richiedano l'attivazione del tentativo di conciliazione o nei casi in cui comunque fosse richiesto ai sensi dell'art. 13, comma 9, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, ovvero fosse ritenuto opportuno dal Consiglio, il Presidente dell'Ordine assegna il fascicolo a due o più Consiglieri Delegati i quali fissano, con l'ausilio dell'Ufficio di Segreteria, la convocazione per l'incombente, dandone comunicazione agli interessati. La data di convocazione potrà essere rinviata per giustificati motivi fino ad un massimo di due volte, dopo di che il tentativo si considererà esaurito.

Nella data fissata per la comparizione della parti, i Consiglieri Delegati esperiscono il tentativo di conciliazione: ove si rendano opportuni approfondimenti delle questioni finalizzati alla conciliazione, verrà fissata la data di una nuova convocazione.

Qualora il tentativo abbia esito positivo, i Consiglieri Delegati redigeranno il relativo verbale nel quale verrà dato atto delle condizioni e dei termini dell'intervenuto accordo nonché delle modalità della sua esecuzione. Il verbale sarà sottoscritto dalle parti presenti e dai Consiglieri.

Ove il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, con il verbale di comparizione delle parti verrà dato atto della loro presenza avanti i Consiglieri Delegati e delle eventuali proposte presentate da ciascuno.

Art. 11

Poteri del Consiglio dell'Ordine

Adozione e comunicazione del provvedimento

Se nessuno delle parti richiede il tentativo di conciliazione il Consigliere Relatore, provvede all'istruttoria ed alla successiva liquidazione.

Il Consigliere Delegato può, in ogni caso, decidere di rimettere la decisione alla seduta plenaria del Consiglio in ragione della particolarità della questione o

della necessità di un orientamento di massima su questioni di particolare importanza.

La comunicazione dell'emissione del provvedimento all'iscritto è a cura dell'Ufficio di Segreteria che vi provvederà a mezzo pec e, in caso di impossibilità, a mezzo raccomandata a/r.

Art. 12

Termine finale del procedimento e sospensione dei termini

Il procedimento deve concludersi nel termine di sessanta (60) dall'apertura con l'adozione del provvedimento che rilascia (anche parzialmente) o nega il parere richiesto: il termine suddetto è sospeso quando il Consigliere delegato o il Consiglio richiedano integrazioni o correzioni dell'istanza ovvero quando siano necessari chiarimenti e/o informazioni, nonchè per tutta la fase del tentativo di conciliazione.

Tutti i termini previsti per gli adempimenti di cui al presente regolamento sono sospesi dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Art. 13

Tassa di opinamento e rilascio copie

Ritiro documenti

La tassa di opinamento è comunque dovuta e l'obbligo insorge all'atto della pronuncia del parere di congruità.

Il rilascio di copia del parere al richiedente è subordinato al versamento di una tassa pari al 3% dell'ammontare dei compensi liquidati. Tassa minima di liquidazione € 15,00.

L'importo della tassa è pari al 3% dell'ammontare dei compensi liquidati anche per le difese d'ufficio e per le richieste di ammissione allo stato passivo nelle procedure concorsuali. Per il rimborso delle spese legali per l'imputato assolto ex L. 178/2020, l'importo della tassa è pari all'1,5% dell'ammontare dei compensi liquidati.

Il pagamento della sopra detta tassa conferisce il diritto dell'iscritto ad ottenere una copia conforme del provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine, da ritirarsi dopo la deliberazione dello stesso.

Qualora l'iscritto richieda l'emissione del parere di congruità su parcelle riferite ad attività professionale per la quale – avendo percepito un acconto – vanti soltanto un credito residuo, fermo restando l'obbligo di valutare nel complesso l'attività professionale prestata, la tassa di opinamento sarà applicata sulla sola parte insoluta del compenso professionale. In ogni caso, è necessario che l'iscritto presenti le fatture emesse per gli acconti ricevuti.

Il cliente controinteressato, previo pagamento dei relativi diritti così come quantificati con delibera del Consiglio, può sempre ottenere copia degli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art. 24 della L. 241/90 e del relativo regolamento attuativo.

A seguito dell'emissione del parere (o della rinuncia allo stesso), l'iscritto deve ritirare tutta la documentazione depositata presso l'Ordine entro trenta giorni; decorso tale termine, la stessa sarà restituita all'iscritto con costi di spedizione a carico del destinatario.

Art. 14

Istanze di liquidazione dei difensori di donne vittime di violenza e vittime di discriminazione

I difensori delle donne vittime di violenza e delle vittime di discriminazione inseriti negli appositi Elenchi regionali, nel richiedere la liquidazione dei compensi professionali devono attenersi a quanto previsto dal Protocollo stipulato tra la Regione Piemonte ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti a cui si fa rinvio.

Il rilascio di copia del parere al richiedente è subordinato al versamento di una tassa pari al 1,5% dell'ammontare dei compensi liquidati.

Art. 15

**Istanze di riesame, annullamento o altri ricorsi avverso i provvedimenti
di liquidazione ed opinamento**

Le istanze di riesame, di annullamento o altri ricorsi avverso i provvedimenti di liquidazione ed opinamento presentati sia dalle parti assistite sia da parte dei professionisti, sono rimessi alla competenza plenaria del Consiglio dell'Ordine.

Non sono ammissibili istanze di riesame, di annullamento o altro relativamente alle richieste di parere sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti provenienti dall'autorità giudiziaria una volta reso il richiesto parere.

L'istruttoria per il Consiglio è svolta da Consigliere diverso da quello inizialmente incaricato dell'istruttoria del provvedimento contestato.

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul sito dell'Ordine e si applica alle istanze depositate in segreteria da tale data.